

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
13 marzo 2021



In data 13/03/2021 si è riunita l'assemblea dei soci presso la sede legale, in Via Madonnina 6 Carignano, in prima convocazione alle ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 15,00. Il Presidente ha verificato l'osservanza delle norme anti covid e ha dichiarato aperta la discussione alle ore 15,10.

Presenti: Bonino Giuseppe, Adelchi Lessio, Carla Ropolo, Valentina Grasso, Zamara Elena, Claudia Stella, Franca e Carlo Foco, Angela Panero, Fabrizio Chicco, Perou Florence, Marilisa Canegallo, Piola Marinella, Tommaso Carena, Cavallero Maria Maddalena, Agrillo Agostino, Duo' Alessio, Agrillo Agostino, Chiara Stella

Ordine del Giorno: approvazione bozza nuovo Statuto

Il Presidente Paolo Castagno relaziona sulle motivazioni che hanno portato alla convocazione della Assemblea Straordinaria. In data 11/02/21 il Presidente ha inviato alla Regione – Settore Mantenimento Iscrizione al Registro del Volontariato lo Statuto approvato il 19/09/2021 e registrato il 16/10/2020. La Regione, nelle vesti della Funzionaria dott.ssa Vecera Gemma ha risposto con mail il 15/02/2021, scrivendo che lo Statuto era da modificare. Qualche giorno dopo, Castagno, al telefono ha chiarito con la dott.ssa Vecera che c'erano degli errori nella compilazione di alcuni articoli dello Statuto. In data 17/02/2021, Vecera ha inviato bozza di uno Statuto, da utilizzare come traccia, con le parti da integrare/sostituire/modificare.

Lo Statuto è stato pertanto modificato dai soci Tommaso Carena, Piola Marinella, Cavallero Maria Maddalena e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria. Tutti i soci hanno ricevuto copia della bozza del nuovo Statuto via mail.

Si pone ai voti e la bozza del nuovo Statuto è approvata all'unanimità.

L'Assemblea si chiude alle ore 18,00.

Questo verbale sarà inserito nel Libro dei Verbali

Allegato: testo del nuovo Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria il 13/03/2021

Il Presidente
Paolo Castagno



Il Segretario
Tommaso Carena



15 MAR. 2021
381 3
COI C ~~ESISTE~~
IL FUNZIONARIO
PAOLO CASTAGNO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco







STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROGETTO CULTURA E TURISMO – CARIGNANO - ODV"

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii, l'Organizzazione di Volontariato (ODV) che assume la denominazione "PROGETTO CULTURA e TURISMO – CARIGNANO - ODV". Essa è un Ente del Terzo Settore (ETS) Per essere identificata, l'Organizzazione utilizza gli acronimi ODV e, facoltativamente, ETS.

Art. 2

Sede

L'ODV ha sede legale presso la residenza del Presidente. Il cambio di sede è possibile con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di attività di volontariato nel settore della cultura, della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, storico e ambientale

Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 117/2017 ess.mm.ii. comma f (*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*) di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale citate in precedenza.

Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore dell'intera popolazione, senza distinzione alcuna, e non solo dei soci, attraverso la predisposizione di progetti che coinvolgano ampie fasce di popolazione e i nuclei urbani, le aree verdi e l'ambiente. Tali prestazioni sono fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii



Può svolgere attività connesse a quelle istituzionali, purché in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori di attività, le attività connesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'assemblea. Le attività secondarie saranno indicate nel Bilancio. Nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del Codice Terzo Settore, l'intero patrimonio viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di attività sociale. L'ODV è vincolata al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

E' tenuta alla redazione del Libro degli Associati, del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Tutti gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 4

Attività

L'Organizzazione di Volontariato sviluppa le proprie azioni in modo da:

1. contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini, favorire l'estensione di attività culturali tra ODV ed altre organizzazioni democratiche; avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; organizzare iniziative, servizi, attività culturali volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e quelle dei soci;
2. valorizzare il patrimonio artistico, culturale, storico ed ambientale, al fine di renderlo accessibile e facilmente fruibile, mediante l'utilizzo di strutture e di spazi presenti e futuri; sensibilizzando alla conservazione, conoscenza e cura dei monumenti, proponendo soluzioni atte a contenerne il degrado;
3. avviare iniziative volte allo sviluppo e alla promozione culturale, turistica ed economica, attraverso attività compatibili con le risorse ambientali ed urbanistiche;
4. collaborare con i competenti Assessorati, Commissioni Consiliari, Enti, ODV e privati cittadini nella programmazione e nella proposta d'attività di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale;
5. raccogliere, preparare e diffondere materiale documentario, allestire mostre, organizzare conferenze, ed altre attività volte a valorizzare e promuovere l'arte, l'ambiente, la cultura e la Storia.
6. L'ODV potrà promuovere attività editoriale o artigianale inerente lo scopo sociale.

Art. 5

Soci

Ai sensi dell'art.32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii il numero dei soci è illimitato. Posson far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

All'ODV possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, senza alcuna discriminazione. Il diritto di voto è esercitato dal 18° anno di età.

L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 6**Criteri di ammissione ed esclusione**

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e viene deliberata dall'Assemblea dei soci.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. All'ODV si aderisce come soci ordinari, benemeriti, onorari. Tutti i soci prestano gratuitamente la propria attività inerente lo scopo sociale. L'ODV persegue le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni dei volontari. Esiste l'incompatibilità della qualità di volontario con l'esistenza di rapporti patrimoniali con l'Ente di appartenenza. Sono possibili rimborsi delle spese "autocertificati" ai volontari, se deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera le tipologie di spese rimborsabili, le entità massime di rimborso, secondo i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Art. 7**Domanda di ammissione**

L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, indicando nome e cognome, luogo di nascita, professione, residenza, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3, valuta in merito all'accettazione o meno di tale domanda. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci. Se la domanda è respinta, l'interessato può presentare ricorso entro 60 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Il consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro dei soci.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'ODV.

Art. 8**Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'ODV e di partecipare a tutte le iniziative indette dall'ODV stessa. I soci, con la domanda d'iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso la sede dell'ODV.

I soci sono tenuti a:

- al pagamento della quota associativa, il cui valore viene definito dal Regolamento;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci pagano la quota associativa e hanno diritto di voto; possono accedere alle cariche del Direttivo.

Art. 9**Motivi di espulsione**

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'ODV.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Art. 10**Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti pervenuti all'OdV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative e contributi degli aderenti;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- 6) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)

Art. 11**Rimborso quote sociali**

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in alcun caso.

Art. 12**Rendiconto economico (Bilancio d'esercizio)**

L'ODV è tenuta a redigere il bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione integrativa). Il Bilancio d'esercizio è compilato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e



14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività, le fonti delle risorse economiche sono individuate in: erogazioni, lasciti, offerte, contributi, rimborsi.

Art. 13

Assemblea

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'ODV con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea.

La convocazione può essere inoltrata anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 14

Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Ai sensi dell'art. 25 del Codice Terzo Settore, essa:

- a) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e la revoca
- b) approva il bilancio d'esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017
- c) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sull'esclusione dei soci
- g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata scritta almeno 1/10 dei soci;



L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Essa delibera sulle modifiche allo Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto.

Art. 16

Deliberazioni dell'assemblea

In applicazione dell'art. 21 del Codice Civile, in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 17

Delibera per modifica atto costitutivo e statuto

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 18

Modalità di votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Tutti i soci hanno diritto di voto; il diritto è esercitato dai soci con un limite minimo temporale di iscrizione, mai superiore a tre mesi. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile, relativo ai conflitti di interesse. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati (fino a 500 soci) o di 5 soci (oltre 500 soci). Si applica l'art. 2372 (commi 4 e 5) del Codice Civile, relativo alla rappresentanza nell'assemblea. E' possibile la partecipazione e l'espressione del voto a distanza. Con un numero di soci non inferiore a 500, sono possibili assemblee separate: in tal caso si applica l'art. 2540 del Codice Civile, relativo alle Assemblee separate.

Art. 19

Nomina presidente dell'assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 20***Elezione Consiglio Direttivo.***

Il Consiglio Direttivo è eletto, in maggioranza, fra i soci e dura in carica un anno. I consiglieri, sono scelti tra i soci, in numero minimo di tre fino ad un massimo di otto.

I Componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o chi ne fa le veci oppure ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le votazioni all'interno del Direttivo possono essere palesi o segrete. A parità di voti, si procederà ad una nuova votazione; qualora non si dovesse giungere ad un risultato, la decisione spetterà al Presidente o in sua assenza a chi ne fa le veci: la sua decisione deve essere motivata e riportata nel verbale della riunione. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 21***Consiglio Direttivo***

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'ODV per il conseguimento dei propri fini sociali.

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al capoverso precedente, avrà efficacia a partire dell'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

Art. 22***Attività del consiglio direttivo***

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'ODV. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non votano.

Art. 23 **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente oppure, in assenza di quest'ultimo, al componente più anziano del Direttivo. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Art. 24 **Scioglimento dell'ODV**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in accordo con l'art. 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma precedenti avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

Art. 25 **Disposizione finale.**

Per quanto non compreso nel presente Statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Megato all'Obb. P. Carignano
N 381 15 MAR 2021

IL FUNZIONARIO
PAOLO CARLINO

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Maurizio Franco



Il Presidente
Paolo Castagno

Paolo Castagno